



Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 5645/2023, Visalli Carmelo c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in riferimento all’udienza di merito.

In esecuzione della autorizzazione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto nell’ambito del procedimento R.G. n. 5645/2023, Visalli Carmelo c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 150 c.p.c. si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo pec dall’avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Visalli Carmelo;
- procura alla lite sottoscritta dal sig. Visalli Carmelo in favore dell’avvocato Filippo Alessi e dallo stesso sottoscritta per autenticazione;
- decreto di fissazione dell’udienza di merito e autorizzazione di notifica ai controinteressati ex art. 150 c.p.c. emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- relata di notifica;
- attestazione di conformità agli originali degli atti notificati.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Michele Triboli

Messinaservizi Bene Comune S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0019731/2023 del 29/12/2023

On.le TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso d'urgenza ex art 700 cpc recante istanza cautelare

Nell'interesse del Sig. VISALLI CARMELO nato a Messina il 23 luglio 1978 (Cod. Fisc. VSL CML 78L23 F158A) ed ivi residente in via 40 \D valle degli Angeli, elettivamente domiciliato in Messina via S. Maria del Selciato, 4 presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi (Cod. Fisc. LSSFPP60M16F158F, indirizzo e-mail avvfilippoalesi@gmail.com, PEC avvalessi@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato e congiunto materialmente al presente atto,

CONTRO

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento,

nei limiti dell'interesse del ricorrente,

della Graduatoria finale del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 24 operatori , livello J ccnl Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel Comune di Messina a tempo pieno e indeterminato, pubblicata sul sito web in data 23 ottobre 2023 nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente



nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nonché, occorrendo, per la condanna della Messina servizi Bene Comune spa al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

FATTO

A seguito dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami indetto da Messinaservizi bene comune spa , per l'assunzione mediante il contratto di apprendistato professionalizzante, di n. 24 operatori livello J CCNL UTILITALIA per servizi di raccolta spazzamento nel Comune di Messina il ricorrente ha presentato la propria candidatura ed è stato ammesso alla partecipazione del concorso .

La prova di esame consisteva in una prova scritta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforma digitali da remoto avvalendosi dell'ausilio di una impresa specializzata in selezione del personale .

Il ricorrente ha partecipato alle prove del concorso in epigrafe e in data 21\07\2023 si è sottoposto al test ammissivo riportando il punteggio di **25,38** (risultato del test a risposta multipla) .

La prova scritta prevedeva la risposta a 48 domande di cui tre con riserva .

All'esito della valutazione il ricorrente ha risposto correttamente a **30** domande di esame ; ha totalizzato n. 14 risposte errate e n. 1 risposta omessa .

Ha pertanto atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale.



All'atto della prima pubblicazione della graduatoria del concorso, avvenuta in data 06\10\2023 , l'odierno ricorrente ha appreso tuttavia che l'Amministrazione gli aveva attribuito un punteggio complessivo pari a **28,38** , con conseguente collocazione al n. **206** della graduatoria, in posizione non utile per l'assunzione.

Successivamente la graduatoria è stata rimodulata così come pubblicata in data 21\10\2023 e dove al ricorrente è stato mantenuto il punteggio complessivo di 25,38 ma la sua posizione in graduatoria è retrocessa alla posizione **236**.

Nella graduatoria definitiva del concorso, pubblicata in data 21 ottobre 2023, è stato confermato l'erroneo punteggio attribuito al ricorrente, infine collocato alla posizione n. **236** , comunque non utile per l'assunzione.

Sulla base delle precedenti considerazioni, pertanto, a parte ricorrente non resta che proporre ricorso, in ragione dei seguenti

MOTIVI

I. ERRATA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA N. 1 N. 2 N. 15 N.38 N. 43 N. 47 (DEL COMPITO DEL RICORRENTE). ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.



Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

La Giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, chiarendo:

“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485). In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile “che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051). Solo da ultimo si richiama T.A.R. Napoli (Sez. V, n. 3186/21 del 13 maggio) secondo cui “il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico,



costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

I quesiti di cui ai punti 1,2,15,38,43,47 Sono errati perché :

DOMANDA N. 1 in tema di movimentazione manuale dei carichi il dlgs.vo 81\2008 all'allegato XXXIII considera l'ipotesi che la movimentazione avvenga con sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale troppo



frequenti l'elemento o gli elementi di riferimento considerato\i ai fini della prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico quindi è\sono
Risposta **a** le caratteristiche del carico **b** le esigenze connesse alla attività **c** lo sforzo fisico richiesto .

A prescindere dalla circostanza della peculiarità e dalla stessa singolarità della prova tenuto conto che la selezione riguarda operatori della nettezza urbana, in ogni caso a ben vedere dall'allegato XXXIII **tutte le risposte sono idonee** posto che sono rispondenti alla movimentazione manuale dei carichi sia le caratteristiche del carico sia le esigenze connesse alla attività sia lo sforzo fisico richiesto ;

DOMANDA N. 2 Secondo il codice della strada un dosso è un raccordo **a** convesso **b** concavo **c** concavo o convesso a seconda delle circostanze

Il Codice Strada (D.L 285/1992), all'Art. 3, (Definizioni), comma 41, definisce il dosso: "CONVESSO (dosso) **ma non è un raccordo** per cui la domanda così come formulata è fuorviante e tende a confondere il candidato .

DOMANDE N. 15 Ai sensi dell'art. 46 del d.lvo 165\2001 l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni **a** ha personalità giuridica di diritto pubblico **b** è uno dei tre organismi privati preposti alla negoziazione nel pubblico impiego **c** ha la rappresentanza legale delle sole pubbliche amministrazioni locali in sede di contrattazione collettiva nazionale
la risposta esatta è che ha personalità giuridica di diritto pubblico ma è al contempo uno dei tre organismi preposti alla negoziazione nel pubblico impiego in sede di rinnovo contrattuale anche delle amministrazioni locali e non solo

DOMANDA N. 38 in base al d.lgvo 152\2006 e s.m.i. affinché una sostanza sia considerata sottoprodotto e non rifiuto è necessario tra l'altro che sia verificata una delle seguenti condizioni quale ? **a** la sostanza sia idonea al compostaggio **b**



la sostanza possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e la sostanza possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo.

I sottoprodotti sono quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge (art. 184-bis del D.L.vo 152/2006), con grandi vantaggi economici e gestionali e dove la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

In ogni caso la risposta **corretta è anche** la lettera c) dal momento che la sostanza può essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo . Questo significa che se una sostanza può essere utilizzata come combustibile per produrre energia senza ulteriori trattamenti diversa dalla normale pratica industriale allora può essere considerata un sottoprodotto ancorchè un rifiuto .

DOMANDA 43 nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata **a** sì purchè rimanga spazio sufficiente al transito dei motocicli **b** no mai **c** sì purchè rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza

Ai sensi dell'art. 157 del codice della strada nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purchè sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

Ciò però a condizione che vi sia l'opportuna segnaletica che stabilisca la sosta a sinistra e sempre che vi sia spazio di tre metri per il resto della carreggiata

In ogni caso non si può prescindere dalla segnaletica stradale .



DOMANDA 47 I regali e le altre utilità ricevuti da un dipendente della pubblica amministrazione fuori dai casi consentiti dall'art. 4 del Dpr 62\2013 **a** sono immediatamente confiscati dalla amministrazione **b** messi a disposizione della amministrazione a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti **c** utilizzabili dal dipendente cui sono pervenuti

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Comunque sono provento di reato e dunque vanno confiscati a seguito del relativo procedimento .

Alla luce di quanto sopra evidenziato l'atteggiamento della azienda che ha formulato i quesiti della prova scritta è ambiguo confliggendo con l'orientamento granitico del Giudice amministrativo che ha statuito che i quiz a risposta multipla non devono contenere ambiguità ed incertezza di soluzione – Consiglio di Stato, Sentenza n. 7984/2010

<<Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie nell' arco di un ora e trenta minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizioni delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da



parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.>>

Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio di idoneità, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale regionale – all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.>>

Né, nella specie, rileva la discrezionalità della Commissione nella scelta dell'una o dell'altra teoria. A monte, difatti, il tema è proprio che il quesito e le tesi per risolverlo non possono essere opinabili. Devono essere totalmente univoche e senza, appunto, dar possibilità di valutare opzioni diverse da quelle proposte come esclusivamente corretta, giacché “in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione” (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Per tale ragione, con riferimento ai quesiti sopra riportati, la risposta ritenuta corretta non è affatto tale, giacché essendovi due differenti teorie, le risposte possono essere considerate entrambe corrette. “Il TAR ha correttamente ricordato che, per costante giurisprudenza, “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz



a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)” (Consiglio di Stato, sentenza n. 158/2021). “Come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (T.A.R. Campania, Sez. V, n. 4901/2017).

Per quanto appena chiarito, in ragione del fatto che i quesiti di cui si discute risultano palesemente errati per cui a parte ricorrente vanno attribuiti n. 5 punti che sommati al punteggio riportato e tolta la penalizzazione per le risposte errate (ma non è così) di 1,65 arriva a totalizzare punti 35,03 e si colloca nella posizione 13 della graduatoria in posizione utile per lo scorrimento triennale e per l'esigenza del fabbisogno dell'azienda della forza lavoro .

Peraltro, stante la materia oggetto del quesito ed il palese errore commesso da Messinaservizi a non considerare corretta la risposta, non sarà certamente



necessario disporre alcuna verifica o CTU essendo ben possibile che, come avvenuto già in numerose occasioni, codesto On.le Tribunale possa individuarne immediatamente l'erroneità e per l'effetto far attribuire il punteggio mancante al ricorrente.

Il quesito, dunque, andava annullato e, per l'effetto, o attribuito a tutti i candidati (recte a coloro che impugnando non vi abbiano prestato acquiescenza) il punteggio oppure, proporzionalmente, diminuita la soglia. In entrambi i casi il ricorrente sarebbe stato collocato tra i primi 50 candidati idonei.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Per quanto risulta evidente, anche e soprattutto rispetto alla scelta di somministrare inopportunamente i quesiti contestati, il test somministrato ai candidati, non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso.

Ed infatti, a differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi si vedano quelli per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento concorsuale di che trattasi essa manca del tutto.

Ed infatti, la Messinaservizi bene comune spa si è avvalsa di una impresa a suo dire specializzata in selezione del personale nell'abito della quale dovrebbe sussistere una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati. L'esigenza della validazione, emerge "al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi



contenuti”, in relazione a quella che viene definita come “buona pratica raccomandata a livello internazionale”.

Non si comprende, pertanto, il motivo per il quale la medesima esigenza di “verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti” non imponga all’Amministrazione l’adozione di una procedura di validazione, che, nella specie, dovrebbe essere maggiormente sentita, tenuto conto dell’alto livello di specificità che caratterizza le domande di tali test affidati a soggetti che dovranno provvedere al lavoro manuale dello spazzamento della città ed il fatto che vi è in gioco un posto di lavoro.

In altri termini, non è dato comprendere sulla base di quale logica si muova l’intero apparato amministrativo rimettendosi in tutto e per tutto alla impresa specializzata .

2. Ma cosa è, in particolare, la validazione e a cosa serve? Questa difesa, vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé e di come è stato costruito.

È documentale, difatti, stante almeno quanto appare che il test non sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di migliaia di aspiranti. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare. E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. “

Sarebbe stato sufficiente nominare un esperto per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette

Di contro la mancanza di qualsiasi verbale attestante l’elaborazione dei quesiti, inoltre, elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell’operato dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006,



n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità dell'operato della Commissione e dell'Amministrazione che l'ha avallato. Un simile comportamento da parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato, il quale – essendo preordinato, si badi, all'esercizio di una pubblica funzione - avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ed usuali regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei quesiti per il test, ma di tutto il procedimento di selezione dei “migliori” potenziali ammessi .

III VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 , 9,10,12 DEL BANDO DI CONCORSO. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. In subordine. Illegittimità degli artt. , 4 9,10,12 del bando di concorso, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse. Illegittimità del posto limite di età

Come anticipato in punto di fatto, il ricorrente ha maturato, ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, il diritto all'assegnazione di un punteggio complessivo per titoli ed esami pari a **35,03** mentre l'Amministrazione gli ha assegnato il punteggio di **28,38**.

Stando così le cose, l'erroneo punteggio attribuito è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze documentali per essere a



sua volta errate le domande che hanno indotto ad una valutazione negativa li dove la criticità doveva riconnettersi alla non ponderata e preventiva verifica delle domande e delle giuste risposte . infine si rileva la illegittimità del vincolo anagrafico in mancanza di specifica esigenza ed in violazione dello stesso regolamento della società in house providing -

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego ed attribuzione di un punteggio virtualmente utile per superare la soglia di utile collocazione in graduatoria del ricorrente ,

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo l'evento dannoso (la perdita della possibilità di entrare in servizio), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396) in ragione della persistente scelta di non rettificare la graduatoria.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite.

Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti



obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049). Parte ricorrente infatti, come appare ictu oculi evidente, ha subito tanto un danno da mancata assunzione , quanto da perdita di chance.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all’accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente .

Si aggiunga che la retrocessione ingiusta ed illegittima nella graduatoria del concorso dell’odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all’efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento. Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell’assunzione.

Come anticipato, all’esito della corretta e completa valutazione della prova di concorso e dei titoli presentati, il ricorrente avrebbe diritto alla collocazione in



graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

3.- Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per

pubblici proclami. Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, di cui è stato possibile reperire i recapiti. Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione resistente .

-----=====0o0=====-----

Per quanto sopra esposto e per quant'altro si fa riserva di esporre e dedurre nei modi e termini di legge si chiede , piaccia alla giustizia dell'adito Tribunale di **Messina** **previa fissazione della prescritta udienza di comparizione e trattazione** di volere accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI ,

voglia disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi collocando il ricorrente al posto 13^ della graduatoria finale previo riconoscimento dei cinque punti per le risposte esatte rispetto a quelle errate del quiz e tolta la relativa penalizzazione totalizzando punti 35,03 ;

Nel merito accertare e dichiarare la nullità del bando di concorso nella parte in cui senza alcuna preventiva valutazione sottopone il candidato odierno ricorrente a dei quiz con risposta multipla dove o non sono corrette nessuna



delle risposte oppure è ritenuta corretta la risposta sbagliata rispetto a quella corretta indicata tra quelle possibili e comunque non caratterizzate da chiarezza bensì dalla estrema ambiguità ; criterio questo incompatibile con la mansione da svolgere ed il grado culturale richiesto rispetto alla manualità pratiche del profilo di assunzione all'impiego;

Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ;

In via istruttoria disporsi una C.T.U per acclarare l'erroneità dedotta in premessa a riprova del fatto che serva un soggetto terzo ed imparziale che si esprima sulla correttezza delle domande somministrate ai candidati

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed è esente dal contributo atti giudiziari per la dichiarazione reddituale prodotta .

Si richiede la notifica per pubblici proclami mediante inserimento nel sito Web della Messinaservizi bene comune spa

Si producono i documenti come da separato indice.

Messina 30 ottobre 2023

Avv. Filippo Alessi



MANDATO PROFESSIONALE

IL sig. VISALLI CARMELO nato a Messina il 23 luglio 1978 (Cod. Fisc. VSL CML 78L23 F158A) ed ivi residente in via 40 \D valle degli Angeli, Con il presente atto nomina e costituisce suo difensore l' Avv. Filippo Alessi cod. fisc. LSSFP60M16F158F pec avvalessi@pec.giuffre.it del foro di Messina affinché lo rappresenti e difenda nel procedimento innanzi al Tribunale del lavoro di Messina contro Messinaservizi bene comune spa .

Conferisce al nominato difensore ogni potere procuratorio in ogni stato fase e grado del presente procedimento anche in fase di reclamo mediazione . **Preso visione** sull'informativa dei dati sensibili nonché di quella relativa al d.lgs. 56\2004 esprime il consenso previsto dalla legge 675\1996 in relazione al trattamento dei dati personali da parte dell'avv. Alessi Filippo per le finalità indicate nonché il consenso alla diffusione e trasferimento all'esterno dei dati stessi . Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri,spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Dichiaro di essere stato informato della complessità del caso e di essere stato edotto della sussistenza di polizza assicurativa per il rischio professionale da parte dell'avv. Alessi contratta con la compagnia GENERALI Spa
Messina li 31 \ ottobre \2023



Anche per autentica





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino,

letto il ricorso iscritto al n. 5645 / 2023 R.G. ;

visto l'art. 415 c.p.c.,

p.q.m.

fissa l'udienza del 08/05/2024 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge;

autorizza ex art.151 c.p.c. la notifica nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito della società resistente;

dispone che l'udienza del 08/05/2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 08/05/2024 per il deposito di note.

Si comunichi.

Messina, 02/11/2023

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv Filippo Alessi iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina (CF: LSSFPP60M16F158F) , quale difensore

di **CARMELO VISALLI** (CF: VSLCML78L23F158A)

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **visalli messina ambiente ricorso depositato.pdf.p7m**
(**visalli__messina_ambiente__ricorso__depositato.pdf.p7m**) atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
- **relata Visalli merito.pdf.p7m (relata_Visalli__merito.pdf.p7m)** atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
- **visalli decreto comparizione giudizio di merito.pdf.p7m**
(**visalli_decreto_comparizione__giudizio_di_merito.pdf.p7m**) atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
- procura alle liti conferita dalla parte rappresentata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore (**visalli_procura.pdf.p7m**).

a:

MESSINASERVIZIBENECOMUNE SPA , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC messinaservizibenecomune@pec.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (reginde)

anche agli effetti di cui all'art. 151 cpc da valere come notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito Web della società

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente presso Tribunale di messina sezione lavoro GI dott. bellino nel procedimento di cui al n. di RG: 5645/2023

Luogo e data: Messina , 3/11/2023

F.to digitalmente da
Avv. Filippo Alessi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto avv Filippo Alessi codice fiscale LSSFPP60M16F158F con studio in Messina via Santa Maria del selciato, 4 iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina quale difensore e procuratore di VISALLI CARMELO nato a Messina il 23 luglio 1978 (Cod. Fisc. VSL CML 78L23 F158A) ed ivi residente in via 40 \D valle degli Angeli, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del D.L.179\2012 e dell'art. 16 undecies comma 1 del DL 179\2012 attesto che gli ante scritti ricorso ex art. 414 cp e decreto di fissazione di udienza per il merito della controversia per la data del 08 maggio 2024 nell'ambito del procedimento iscritto al numero 5645 \2023 rg emesso dal TRIBUNALE DI MESSINA sezione lavoro dott.ssa Bellino il 02 \11\2023 sono copie analogiche conformi dei corrispondenti provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informativo n. 5645\2023 rg del TRIBUNALE DI MESSINA sezione lavoro

Messina 03\11\2023

Avv. Filippo Alessi

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Filippo Alessi cod. fisc. LSSFPP60M16F158F studio in Messina via Santa Maria del selciato, 4 iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina in ragione del disposto della legge 53\94 e ss. mm ii. In virtù di procura alle liti ex art. 83 cpc quale difensore e procuratore di VISALLI CARMELO nato a Messina il 23 luglio 1978 (Cod. Fisc. VSL CML 78L23 F158A) ed ivi residente in via 40 \D valle degli Angeli nel cui interesse si procede alla suddetta verifica

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione da me sottoscritta digitalmente (relata Visalli pdf) in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviati dall'indirizzo avvalessi@pec.giuffre.it iscritto nel registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) il

ricorso ex art. 414 cpc con richiesta di **autorizzazione alla notifica ex art. 151**

cpc - ricorso merito Visalli unitamente alla procura alla lite e decreto di fissazione udienza di merito in copia conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico pendente dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA Sezione lavoro al n. 5645\2023 rg

a **Messinaservizibenecomune** spa codice fiscale 03459080838 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Messina piazza Unione Europea all'indirizzo di posta elettronica certificata

messinaservizibenecomune@pec.it estratto dal ReGIndE

Messina 03\11\2023